

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Legge regionale : "Provvidenze per lo sviluppo della proprietà
coltivatrice".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1
(Finalità)

Con la presente legge la Regione Puglia si propone di favorire la formazio-
ne e/o l'ampliamento della proprietà coltivatrice allo scopo di assicurare la
costituzione di aziende efficienti e valide sotto il profilo tecnico-economico.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 2

(Soggetti beneficiari e tipologia delle provvidenze)

Per conseguire le finalità di cui all'art.1, agli affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1/6/1977 n.285, sia singoli che associati in cooperative, nonché ai laureati in scienze agrarie e ai diplomati degli istituti tecnici agrari statali e degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura, la Regione può concedere mutui fino a trenta anni a tasso agevolato con i mezzi finanziari propri.

La Regione può altresì disporre a favore dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia finanziamenti per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie e/o di fondi rustici, da cedere in proprietà entro tre mesi dall'acquisto ai soggetti di cui al primo comma del presente articolo e nel rispetto delle priorità stabilite nella presente legge, per gli scopi di cui all'art.1.

Art. 3

(Modalità per l'erogazione delle provvidenze)

La misura del tasso di interesse a carico del beneficiario che contragga i mutui di cui all'art.2 è stabilita entro il mese di gennaio di ciascun anno dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, in maniera che il tasso a carico del beneficiario non sia superiore al 3% in caso di fondi ricadenti nelle zone delle Comunità Montane di cui alla legge regionale 5/9/1972 n.9 e successive modificazioni nonché nelle zone montane e svantaggiate di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20/6/1978 n.3710, e al 4% in caso di fondi ricadenti nel restante territorio della Regione.

La concessione dei mutui è, in ogni caso, subordinata al rilascio di apposito nulla osta ^{parte dei} responsabili degli Ispettorati provinciali all'agricoltura competenti per territorio, che si pronunciano anche sulla congruità del prezzo d'acquisto, e non può essere assentita:

- a) a favore di richiedenti che abbiano superato l'età di 45 anni;
- b) qualora si tratti di richieste concernenti fondi ubicati in zone definite non agricole dagli strumenti urbanistici adottati, anche se in corso di definitiva approvazione, ovvero in zone soggette a vincolo ai sensi degli artt. 1 e 14 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267 e successive modificazioni;
- c) qualora si tratti di richieste concernenti l'acquisto di fondi con imponibile fondiario inferiore a L. 2.000=. La concessione dei mutui può tuttavia essere assentita per l'acquisto di fondi idonei all'arrotondamendo di aziende possedute dal richiedente a condizione che l'imponibile fondiario del fondo posseduto, sommato a quello del fondo che si intende acquistare in proprietà, non risulti inferiore a L.2.000=e in tal caso si prescinde dall'età di cui al punto a);
- d) qualora si tratti di richiedenti non residenti nella Regione;
- e) qualora si tratti di richieste concernenti fondi ubicati fuori della Regione.

Le annualità di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, relative ai mutui di cui all'art.2 sono versate dagli Istituti di Credito al Fondo regionale di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante a copertura delle spese di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge statale 26/5/1965 n.590, a titolo di rimborso delle anticipazioni e di incremento del Fondo.

La concessione delle provvidenze previste dalla presente legge si intende revocata se nel periodo di ammortamento dei mutui e comunque entro 15 anni dalla data di acquisto il fondo viene alienato volontariamente o senza giusta causa, ovvero se il beneficiario cessa di esercitare l'attività agricola o di coltivare direttamente la terra.

La erogazione dei finanziamenti di cui all'ultimo comma dell'art.2 avviene annualmente in base ai programmi presentati alla Regione dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.

L'ERSAP pratica ai soggetti che risultano cessionari dei terreni condizioni identiche a quelle previste nella presente legge. Le spese inerenti la trasformazione sono conteggiate al netto del contributo previsto dalle leggi vigenti in materia di miglioramenti fondiari.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 4

(Ordine di priorità nella individuazione dei soggetti beneficiari)

Nella concessione dei mutui di cui all'art. 2 sono prioritariamente considerate, nell'ordine, le richieste inoltrate da:

- a) cooperative agricole o loro consorzi costituite da affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1/6/1977 n. 285, con preferenza per quelle che risultino con una maggiore presenza di soci in età compresa fra 18 e 35 anni;
- b) affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, giovani di cui alla legge 1/6/1977 n. 285, nel caso in cui tutti questi soggetti abbiano una età non superiore a 35 anni;
- c) affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti in genere, lavoratori agricoli, nel caso in cui tutti questi soggetti abbiano una età superiore a 35 anni;
- d) laureati in scienze agrarie e diplomati degli istituti tecnici agrari statali e degli istituti professionali di Stato per l'agricoltura.

ARM

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 5

(Ordine di priorità nella individuazione delle operazioni da am-
mettere alle provvidenze)

Nella concessione dei mutui di cui all'art. 2, fermo restando quanto disposto nel precedente art. 4, sono prioritariamente considerate, nell'ordine, le richieste tendenti a :

- a) consentire l'esercizio di prelazione o di riscatto anche se tra le parte sia intervenuto accordo diretto senza la notificazione di cui al quarto comma dell'art. 8 della legge statale 26.5.1965, n. 590 e sempre che tale esercizio derivi da un contratto stipulato almeno tre anni prima della richiesta del mutuo, nonchè evitare il frazionamento per successione ereditaria;
- b) realizzare l'accorpamento di fondi rustici al fine precipuo di consentire la attuazione di un piano di sviluppo aziendale o interaziendale approvato ai sensi della normativa regionale vigente;
- c) consentire l'accesso alla terra, da parte di giovani coltivatori in età fino a 35 anni o delle cooperative agricole di cui alla lettera a) dell'art. 4.

Consiglio Regionale della Puglia.
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca e acque interne, Caccia

Art. 6

(Commissioni provinciali per la valutazione dei valori fondiari medi)

Allo scopo di indicare annualmente, con riferimento a zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari, i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed a tipi di coltura, secondo uno schema predisposto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, è istituita in ciascuna Provincia una Commissione composta da:

- a) un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, che la presiede;
- b) un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso l'Ispettorato Provinciale all'Agricoltura, con funzioni fra l'altro di segretario;
- c) un tecnico scelto tra i dipendenti regionali in servizio presso l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;
- d) un funzionario dell'Ufficio Tecnico Erariale, designato dall'Intendente di Finanza territorialmente competente;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle stesse a livello provinciale.

Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa e durano in carica cinque anni.

Il giudizio di congruità di cui al secondo comma dell'art. 3 viene formulato tenendo conto dei suindicati valori ed in relazione alle caratteristiche dei singoli fondi.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Art. 7

(Procedure ed esercizio delle funzioni relative alla concessione delle provvidenze)

Le domande di mutuo sono presentate agli Ispettorati provinciali all'agricoltura territorialmente competenti.

I responsabili degli Ispettorati provinciali sono delegati ad esercitare le funzioni relative alla istruttoria, concessione e liquidazione delle provvidenze, nonché quelle relative al diniego delle stesse, previo parere dei Comitati consultivi territorialmente competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3/3/1978 n. 15.

La Giunta regionale procede periodicamente, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, a ripartire le disponibilità finanziarie di cui alla presente legge fra gli Ispettorati provinciali all'agricoltura, ad accreditare le somme necessarie ai rispettivi responsabili, a rendere esecutivi i provvedimenti relativi alle liquidazioni di cui al precedente comma.

Le domande già acquisite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di leggi statali preesistenti si intendono utilmente presentate anche ai fini della presente legge purchè se ne rispettino le norme.

Non possono essere accolte le domande di mutuo concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.

Le funzioni relative alla istruttoria, concessione e liquidazione dei finanziamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 sono esercitate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

Avverso le decisioni di cui al secondo comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della notifica della decisione, alla Giunta regionale, che delibera in merito su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

Consiglio Regionale della Puglia .

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca, acque interne, Caccia

Art. 8

(Fondo regionale di rotazione)

Per la concessione dei mutui previsti dalla presente legge è istituito presso la Regione un Fondo di rotazione dal quale sono tratte le occorrenti anticipazioni a favore degli Istituti abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni sono regolate da apposite convenzioni che la Regione stipulerà con i suddetti Istituti.

Le somme che i suddetti Istituti riverseranno nel Fondo di rotazione per quote di ammortamento comprensive di capitale e di interessi, dedotti i compensi previsti dalle suddette convenzioni, sono destinate a consentire ulteriori anticipazioni per la concessione di mutui.

Amu

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acqua interne, Caccia

Art. 9

(Rinvio alla legislazione statale preesistente)

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, e purchè non in contrasto con essa, si applicano le disposizioni di cui alle leggi statali 26/5/1963 n. 590 e 14/8/1971 n.817, e loro successive modificazioni e norme di attuazione.

ANM

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acquicola, Caccia

Art. 10

(Divieto di cumulo)

Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste per le medesime finalità da altre norme statali e/o regionali.

Si deroga a quanto contenuto nel precedente comma, fino al limite massimo dell'intero importo del prezzo d'acquisto ritenuto congruo, nel caso in cui i beneficiari siano le cooperative di cui alla legge 1/6/1977 n. 285 e successive modificazioni.

awm

(Norma finanziaria)

Per la concessione dei mutui di cui alla presente legge, a favore del Fondo Regionale di Rotazione è autorizzata una somma pari a 30 miliardi di lire nel biennio 1980/1982.

La quota che fa carico alla competenza del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1980 è pari a 2 miliardi di lire. Per i restanti esercizi le relative quote sono determinate con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci regionali di previsione.

Al Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA

VARIAZIONE IN AUMENTO

Cap. 04305 (c.n.i.) "Fondo regionale di Rotazione per lo sviluppo della proprietà coltivatrice"	STANZIAM. COMPET.	STANZIAM. CASSA
	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 16206 "Finanziamento per programmi di ulteriore sviluppo" Spese di investimenti ai sensi dell'art. 7 della L.183/76	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------

Nel suddetto (c.n.i.) confluiranno, oltre le annualità di cui al 3 comma dell'art. 3, anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione relative al soppresso Fondo Nazionale di Rotazione istituito dalla legge statale 26/5/65 n. 590.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

RAM

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 22 aprile 1980
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)